

## Circolare per il cliente 20 maggio 2014

### IN BREVE

---

- Bonus 80 euro: le istruzioni dell'Agenzia Entrate
- Dal 6 maggio 2014 ripartiti i contributi per i veicoli a basse emissioni
- Imposta sulla rivalutazione dei beni d'impresa da pagare in unica soluzione
- Sanatoria cartelle prorogata al 31 maggio 2014
- Attenzione ai tentativi di phishing, e-mail truffa sui rimborsi fiscali
- Pagamento fattura pari o superiore a 1.000 euro con più assegni bancari d'importo inferiore al limite di legge
- La ripartizione delle spese fra proprietari e inquilini
- Omessa certificazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa
- Agenzia delle Entrate: nuovo servizio on-line di controllo del codice fiscale

### APPROFONDIMENTI

---

- Scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa in assenza di certificazione
- La rivalutazione dei beni d'impresa secondo la legge di Stabilità 2014 e le modifiche introdotte dal D.L. n. 66/2014

### PRINCIPALI SCADENZE

---

## IN BREVE

---

### AGEVOLAZIONI

#### **Bonus 80 euro: le istruzioni dell’Agenzia Entrate**

*Agenzia Entrate, Circolare 28 aprile 2014, n. 8/E; Risoluzione 7 maggio 2014, n. 48/E; Circolare 14 maggio 2014, n. 9/E*

Con la Circolare 28 aprile 2014, n. 8/E l’Agenzia Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati. La circolare precisa che i sostituti d’imposta devono riconoscere il credito in aggiunta alle retribuzioni erogate a partire dal mese di maggio, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari. Se ciò non fosse possibile per “ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni”, il riconoscimento potrà avvenire a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di giugno.

Successivamente l’Agenzia Entrate, con Risoluzione 7 maggio 2014, n. 48/E, ha istituito il codice tributo "1655" denominato "Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66", che consentirà ai sostituti d’imposta di recuperare il bonus di 80 euro erogato in busta paga a partire dal mese di Maggio.

Il codice è esposto in nella sezione "Erario" del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", con l’indicazione nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." e nel campo "anno di riferimento", del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale.

Infine, con la Circolare 14 maggio 2014, n. 9/E, ad integrazione dei primi chiarimenti, si è precisato tra l’altro che possono usufruire del bonus Irpef, introdotto dall’art. 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 - attualmente all’esame del Parlamento per la conversione in legge - anche i lavoratori che percepiscono somme di sostegno del reddito, quali la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione. Inoltre il credito spetta anche agli eredi dei lavoratori deceduti, con riferimento al periodo di lavoro da questi ultimi svolto nel corso del 2014.

Il recupero dell’agevolazione tramite compensazione - da effettuarsi con il modello F24 - non è assoggettato al limite di 700mila euro altrimenti previsto. Si precisa, infine, che in sede di determinazione del limite di 26mila euro (prescritto nel richiamato D.L. n. 66/2014) rilevano anche i redditi provenienti dalla locazione di immobili ed assoggettati al regime opzionale della cedolare secca.

#### **Dal 6 maggio 2014 ripartiti i contributi per i veicoli a basse emissioni**

Dal 6 maggio scorso i venditori registrati e quelli che si registreranno, possono prenotare i contributi per i veicoli a basse emissioni complessive (BEC) disponibili per il 2014.

I contributi puntano a favorire l’acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa (elettrici, ibridi, a metano, biometano, GPL, biocombustibili, idrogeno) con emissioni di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), allo scarico, non superiori, rispettivamente a 120, 95 e 50 g/km. In questo modo è incentivata la diffusione di veicoli a basse emissioni di sostanze "climalteranti", come la CO<sub>2</sub>, e di altre sostanze inquinanti.

Per il 2014, i fondi a disposizione ammontano a 31,3 milioni di euro a cui si aggiungono le risorse non utilizzate nel 2013, per un totale di 63,4 milioni di euro.

REDDITO D'IMPRESA

## **Imposta sulla rivalutazione dei beni d'impresa da pagare in unica soluzione**

*D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art. 4*

Il D.L. n. 66/ 2014 (c.d. "Decreto Renzi") ha modificato i termini di versamento delle imposte sostitutive sui maggiori valori dei beni aziendali previste dalla legge di Stabilità 2014. Anziché in tre rate annuali l'imposta sostitutiva dovrà essere versata interamente entro il termine per il versamento a saldo dell'IRES (quindi **entro il 16 giugno 2014**).

*(Vedi l'Approfondimento)*

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

## **Sanatoria cartelle prorogata al 31 maggio 2014**

*Legge 2 maggio 2014, n. 68 di conversione del D.L. n. 16/2014*

Con la conversione in legge del D.L. n. 16/2014 (c.d. "Decreto Salva Roma-ter") è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2014 il termine entro cui avvalersi della definizione agevolata dei ruoli. Conseguentemente è stata prorogata al 15 giugno la sospensione della riscossione dei debiti interessati dalla definizione agevolata.

Ricordiamo che la sanatoria riguarda solo le cartelle esattoriali e gli avvisi esecutivi affidati in riscossione ad Equitalia fino al 31 ottobre 2013 e riferiti a crediti contestati da:

- Uffici statali (Ministeri, Commissioni tributarie, ecc.);
- Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli;
- Enti locali (Regioni, Province, Comuni).

## **Attenzione ai tentativi di phishing, e-mail truffa sui rimborsi fiscali**

*Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 6 maggio 2014*

L'Agenzia delle Entrate ha segnalato che sono in corso nuovi tentativi di phishing ai danni di alcuni cittadini che hanno ricevuto via e-mail false notifiche di rimborsi fiscali, dall'indirizzo [agenziaentrateit@secureserver.net](mailto:agenziaentrateit@secureserver.net).

Queste comunicazioni utilizzano il logo dell'Agenzia e invitano il contribuente a cliccare sul link "Chiedere il rimborso" che, a sua volta, rimanda ad una finta pagina web del sito delle Entrate dove si chiede di inserire informazioni personali tra cui i dati della carta di credito.

L'Agenzia delle Entrate è totalmente estranea all'invio di questi messaggi e raccomanda di non dare seguito al loro contenuto. Si tratta, infatti, di un tentativo di truffa.

ANTIRICICLAGGIO

## **Pagamento fattura pari o superiore a 1.000 euro con più assegni bancari d'importo inferiore al limite di legge**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sezione Dipartimento del Tesoro, rispondendo ad un quesito relativo alla possibilità di pagamento di fatture commerciali d'importo pari o superiore a 1.000 euro tramite emissione di più assegni bancari d'importo inferiore al limite di legge, ha chiarito che, lo stesso, non costituisce violazione della legge in quanto non configura l'ipotesi del cumulo.

Nell'ipotesi suddetta, infatti, gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto si tratta di mezzi di pagamento che, a differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell'operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione.

IMMOBILI

**La ripartizione delle spese fra proprietari e inquilini**

Le organizzazioni della proprietà e dell'inquilinato hanno concordato la ripartizione delle spese per oneri accessori fra locatore e conduttore pubblicando una Tabella che potrà essere richiamata nei contratti di locazione.

La tabella è stata registrata il 30 aprile 2014 presso l'Agenzia Entrate, Ufficio territoriale Roma 2, n. 8455/3 ed è disponibile on line all'indirizzo <http://www.confedilizia.it/Tabella%20oneri%20registrata.pdf>.

ACCERTAMENTO

**Omessa certificazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa**

L'omesso o tardivo rilascio della certificazione da parte del sostituto d'imposta o il rilascio di una certificazione con dati incompleti o non veritieri è punito con la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro.

L'Agenzia Entrate con risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009 ha precisato che il contribuente che ha subito ritenute d'acconto ma non riceve la certificazione delle ritenute subite nei termini di legge, resta comunque legittimato al loro scomputo dall'imposta dovuta, ma solo a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta.

*(Vedi l'Approfondimento)*

ANAGRAFE TRIBUTARIA

**Agenzia delle Entrate: nuovo servizio on-line di controllo del codice fiscale**

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito internet, un nuovo servizio che permette di verificare:

1. il codice fiscale di persona fisica o di soggetto diverso da persona fisica;
2. la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici di una persona fisica;
3. la corrispondenza tra il codice fiscale e la denominazione di un soggetto diverso da persona fisica

confrontando i dati inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria.

Come precisato dalla stessa Agenzia, il codice fiscale, così controllato, è valido per tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti pubblici e privati.

## APPROFONDIMENTI

---

### ACCERTAMENTO

#### **Scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa in assenza di certificazione**

L'art. 36-ter, del D.P.R. n. 600/1973 prevede che, in fase di controllo formale delle dichiarazioni, l'Amministrazione finanziaria possa escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti, tra l'altro, "... dalle certificazioni richieste ai contribuenti".

Quando il contribuente, pur avendo subito ritenute d'acconto, non riceve dal sostituto d'imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite, nei termini di legge, resta comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite, ma solo a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta.

In caso di lavoro autonomo, la prova potrà essere fornita tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura.

Nell'ipotesi in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, alle stesse andrà inoltre allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata (Risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009).

La predetta dichiarazione sostitutiva, accompagnata sia dalla fattura, sia dalla documentazione rilasciata da banche o altri operatori finanziari, assume un valore probatorio equipollente a quello della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta, rilevando la stessa come "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 novembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che tiene luogo della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta.

### REDDITO D'IMPRESA

#### **La rivalutazione dei beni d'impresa secondo la legge di Stabilità 2014 e le modifiche introdotte dal D.L. n. 66/2014**

La legge di Stabilità 2014 (legge n. 147/2013) prevede la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni e di affrancare il saldo attivo di rivalutazione attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva.

Il provvedimento è rivolto a:

- società di capitali, società di persone ed enti commerciali;
- ditte individuali (compresi i contribuenti minimi);
- enti non commerciali per i beni inerenti all'attività commerciale.

a prescindere dal tipo di contabilità adottato (ordinaria o semplificata).

Sono rivalutabili le immobilizzazioni materiali e immateriali (esclusi gli oneri pluriennali) e le partecipazioni presenti sia nel bilancio di riferimento (in corso al 31 dicembre 2012) che in quello di rivalutazione (in corso al 31 dicembre 2013).

Sono esclusi i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa (ad esempio gli "immobili merce").

L'imposta sostitutiva sulla rivalutazione è pari:

# STUDIO ELENA LORIGIOLA

DOTTORE COMMERCIALISTA

- al 12 % per i beni non ammortizzabili
- e al 16 % per i beni ammortizzabili,
- più il 10 % sull'affrancamento della riserva di rivalutazione.

Nella versione originaria era possibile pagare l'imposta in tre rate annuali e senza interessi ma l'art. 4 del D.L. n. 66/2014 ha apportato una modifica stabilendo che le imposte sostitutive devono essere versate ***“in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (e quindi entro il 16 giugno 2014). Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”***.

Il valore rivalutato non può superare il valore di mercato del bene oppure il suo valore d'uso (se l'impresa è in grado di provarlo). Tuttavia, il valore di iscrizione del bene in bilancio non può a sua volta essere superiore al valore di sostituzione dello stesso (bene nuovo acquistato).

La rivalutazione ha effetto sia dal punto di vista civilistico che fiscale.

Dal punto di vista civilistico l'effetto è immediato e quindi si possono iscrivere in bilancio i maggiori valori già nel 2013. Dal punto di vista fiscale, invece, i maggior valori avranno effetto a partire dal 2016 (terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione). Tuttavia, nel caso in cui il bene esca dal patrimonio dell'azienda (a causa di una cessione, di autoconsumo, ecc.):

- se avviene prima del 2017, la rivalutazione non ha rilevanza e quindi nel calcolo delle minusvalenze o plusvalenze fiscali bisogna tenere conto del valore del bene ante rivalutazione;
- se avviene dal 2017 in poi, la rivalutazione ha rilevanza e quindi nel calcolo delle minusvalenze o plusvalenze fiscali bisogna tenere conto del valore del bene rivalutato.

La rivalutazione genererà quindi, nel periodo 2013-2015, uno scostamento tra valori fiscali e civilistici dei beni (con conseguenti effetti sugli ammortamenti civilistici e fiscali) e la necessità di contabilizzare imposte anticipate.

## PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
<b>Martedì 20 maggio 2014</b>		Correzione errori di iscrizione nell'elenco dei soggetti destinatari del 5 per mille	Enti di volontariato, Onlus, associazioni sportive dilettantistiche	Comunicazione alla Direzione regionale Agenzia Entrate
<b>Sabato 31 maggio 2014</b>		Sanatoria cartelle esattoriali	Contribuenti debitori	Bollettino F35
<b>Sabato 31 maggio 2014</b>	Assistenza fiscale	Consegna al lavoratore dipendente o al contribuente pensionato mod. 730 e del relativo prospetto di liquidazione mod. 730-3	Datori di lavoro e enti pensionistici (sostituti di imposta) che prestano assistenza fiscale	Consegna
<b>Sabato 31 maggio 2014</b>	Assistenza fiscale	Consegna al Caf o al professionista abilitato mod. 730, mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e mod. 730-1bis per la scelta del 5 per mille	Contribuenti che utilizzano l'assistenza fiscale per il tramite di un C.A.F. o di un professionista abilitato	Consegna